KFF79
Foglio Informativo
Apertura di credito in conto corrente per consumatori non rientrante nel Credito al Consumo

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI
(D.LGS 385 DEL 01/09/1993 e successivi aggiornamenti)

APERTURA DI CREDITO IN CORRENTE CONSUMATORI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

LA CASSA DI RAVENNA S.p.A. – GRUPPO BANCARIO LA CASSA DI RAVENNA
Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza G.Garibaldi, 6 - 48121 Ravenna
Tel. 0544/480111 - Fax 0544/480535 - www.lacassa.com - E-mail: lacassa@lacassa.com
Cod. Fisc. / numero di iscrizione al Registro Imprese di Ravenna 01188860397 - Codice ABI 6270.3
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia,
iscrizione all'albo delle Aziende di Credito presso Banca d'Italia n. 5096

In caso di offerta "Fuori Sede" compilare i riferimenti del soggetto che entra in contatto con il cliente:

Nome e Cognome: _____Società: _____

Qualifica: _____ Indirizzo: _____

Numero di telefono: _____ e-mail: _____

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia di questo documento dal soggetto sopra indicato:

Nome del Cliente: _____Data e Firma del Cliente_____

La Banca non commercializza questo prodotto attraverso tecniche di comunicazione a distanza.

Se quanto illustrato in questo foglio informativo non è chiaro o se si necessita di ulteriori informazioni, è opportuno chiedere chiarimenti al personale prima della firma.

CHE COS'É L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

L'apertura di credito in conto corrente è un contratto con il quale la banca mette a disposizione del Cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro oltre il saldo disponibile.
Salvo diverso accordo, il Cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità del credito.
Il Cliente deve rimborsare il capitale relativo agli utilizzi effettuati e deve corrispondere alla Banca gli ulteriori importi dovuti, secondo le condizioni previste dal contratto.

Caratteristiche dell'apertura di credito con garanzia ipotecaria
Si tratta di un'apertura di credito in conto corrente ordinaria per la quale il cliente deve prestare garanzia ipotecaria su un immobile.
Per la concessione dell'apertura di credito è richiesta la valutazione dell'immobile (c.d. perizia) da parte di un perito. La Banca può chiedere ulteriori garanzie da parte di terzi.
Il Cliente è tenuto ad assicurare, contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine, l'immobile su cui è iscritta l'ipoteca per tutta la durata del finanziamento. La polizza può essere sottoscritta presso una primaria Compagnia di Assicurazione. La polizza deve essere vincolata a favore della Banca.

Caratteristiche dell'apertura di credito per ristrutturazione dell'abitazione privata
Finalizzato alla realizzazione di interventi per la ristrutturazione della propria abitazione, rivolto prevalentemente al miglioramento dell'efficienza energetica, per la riduzione delle emissioni nocive, per l'installazione e/o l'ammodernamento degli impianti di sicurezza, al fine di utilizzare gli sgravi fiscali per le famiglie previsti per gli interventi di riqualificazione degli immobili, secondo le norme in vigore.

PRINCIPALI RISCHI
Tra i principali rischi, va tenuto presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio), ove contrattualmente previsto.

La Cassa di Ravenna S.p.A.
Privata e Indipendente dal 1840

KFF79
Foglio Informativo
Apertura di credito in conto corrente per consumatori non rientrante nel Credito al Consumo

CHE COS'É L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

APERTURE DI CREDITO A CONSUMATORI NON RIENTRANTI NEL CREDITO AL CONSUMO

Le disposizioni sul credito ai consumatori si applicano ai contratti di credito, comunque denominati, conclusi con consumatori, a eccezione dei seguenti casi:

- i finanziamenti di importo inferiore a 200,00 euro o superiore a 75.000,00 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;
- i contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile e i contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile;
- i finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;
- i finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme;
- i finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;
- i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni;
- i finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all'operazione;
- i finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità prevista dalla legge;
- le dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;
- i finanziamenti garantiti da pegno, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene (sono esclusi quindi i casi in cui l'importo del pegno è maggiore dell'importo del fido);
- i contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;
- i contratti di credito che rientrano nell'ambito del microcredito disciplinato ai sensi dell'articolo 111 del T.U. e altri contratti di credito individuati dalla legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi di interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;
- i contratti aventi a oggetto lo sconfinamento;
- i prefinanziamenti su mutui ipotecari/fondiari con durata superiore a 5 anni.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

Ipotesi		TAEG
- Accordato: - Utilizzato: - Tasso nominale annuo: - Commissione onnicomprensiva: - Periodicità di liquidazione interessi:	Euro 1.500,00 Totalmente per un trimestre solare 8,00% 0,50% trimestrale Annuale	10,382%

Si assume che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto.
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ad una ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia.

KFF79
Foglio Informativo
Apertura di credito in conto corrente per consumatori non rientrante nel Credito al Consumo

PRODOTTO: APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE		
	V O C I D I C O S T O (1)	
TASSI E CONDIZIONI FIDI	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (TAN) (2)-(4)	12,90%
	Commissione onnicomprensiva (4)	0,50% trimestrale Si recupera in sede di liquidazione periodica e si applica in misura proporzionale all'importo e alla durata (giorni effettivi) del fido accordato nel periodo di liquidazione.
TASSI E CONDIZIONI SCONFINAMENTO EXTRA-FIDO	Tasso debitore annuo nominale extra-fido (3) (4) e misura degli interessi di mora in caso di mancato pagamento degli interessi alla data in cui stessi divengono esigibili.	12,90%
	Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido (CIV)	Importo unitario: € 18,00 Inizialmente la CIV non si applica se almeno una delle seguenti condizioni è rispettata: - l'importo dell'operazione che genera lo sconfinamento* è inferiore o pari a € 200,00; - a fine giornata lo sconfinamento* è inferiore o pari a € 200,00. In caso di incremento dello sconfinamento la CIV non si applica se almeno una delle seguenti condizioni è rispettata: - l'importo dell'operazione che genera l'incremento dello sconfinamento* è inferiore o pari a € 200,00; - a fine giornata l'incremento dello sconfinamento* esistente è inferiore o pari a 200 euro. Intervallo temporale minimo fra l'applicazione di due CIV consecutive: sette giorni di calendario. Importo complessivo delle CIV addebitabile per trimestre: € 140,00.
CAPITALIZZAZIONE	Periodicità di liquidazione interessi debitori	Conteggio annuale al 31/12 – esigibilità al 01/03 dell'anno successivo (in caso di chiusura definitiva del rapporto, esigibilità immediata)
	Periodicità di liquidazione spese e commissioni	Trimestrale

* Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto all'affidamento ("utilizzo extrafido") ovvero le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").

La CIV viene addebitata in sede di liquidazione periodica. La CIV è applicata solo quando lo sconfinamento avviene sul saldo disponibile. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicabili né la Commissione di Istruttoria Veloce, né il tasso di interesse.

La CIV non è comunque dovuta se:
a) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento nei confronti della banca;
b) lo sconfinamento, anche derivante da più addebiti, non supera contemporaneamente: - l'importo complessivo di 500 euro e la durata di 7 giorni consecutivi. Tale esenzione si applica una sola volta per trimestre.

KFF79
Foglio Informativo
Apertura di credito in conto corrente per consumatori non rientrante nel Credito al Consumo

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Imposta di bollo relativa agli estratti conto applicata nella misura e con le modalità previste dalla Legge tempo per tempo vigente.

Per tutte le condizioni economiche relative al conto corrente di corrispondenza si rinvia all'apposito foglio informativo.

(1) La Banca si impegna ad effettuare eventuali rimborsi al Cliente per costi e tassi involontariamente/erroneamente applicati, prima della liquidazione periodica o, al più tardi, entro la prima settimana successiva alla liquidazione periodica.
(2) è applicato sul saldo per valuta di fine giornata quando vi è utilizzo nel limite del fido concesso. In caso di tasso debitore indicizzato, (ad es. agganciato all'Euribor) può essere pattuito un valore minimo sotto il quale il tasso praticato non può scendere ed un valore massimo sopra il quale il tasso praticato non può salire.
(3) è applicato sul saldo per valuta di fine giornata quando l'utilizzo o l'addebito di somme determina uno sconfinamento extra-fido (utilizzo in eccedenza rispetto al limite del fido concesso) o uno sconfinamento in assenza di fido (utilizzo in eccedenza rispetto al saldo di conto corrente in mancanza di un affidamento), a seconda del caso, rispetto al saldo disponibile di fine giornata. In caso di tasso debitore indicizzato, (ad es. agganciato all'Euribor) può essere pattuito un valore minimo sotto il quale il tasso praticato non può scendere ed un valore massimo sopra il quale il tasso praticato non può salire.
(4) La misura degli interessi e degli altri oneri non potrà, comunque, mai essere superiore al limite fissato ai sensi della legge n. 108/1996.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. n. 108/1996), relativo alle categorie di operazioni "Apertura di credito in conto corrente" può essere consultato in filiale e sul nostro sito internet *www.lacassa.com* (sezione Trasparenza).

PARTICOLARITA' PER APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA

V O C I	C O S T I	
Caratteristiche del finanziamento	La banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendo la facoltà di utilizzo fino alla cifra concordata, acquisendo un vincolo ipotecario su immobile.	
Importo finanziabile	Fino all'80% del valore di perizia dell'immobile offerto in garanzia.	
Durata minima	18 mesi e 1 giorno dalla data della stipula. Decorso il termine l'apertura di credito diventa a tempo indeterminato fino a quando la banca o il correntista non esercitino il recesso.	
Durata massima	Non può superare i 20 anni, salvo che la banca non intenda rinnovare l'ipoteca concessa a garanzia. Il recesso dal contratto di conto corrente determina l'estinzione del finanziamento.	
Rimborso	A scadenza o con piano di rientro.	
Stipula fuori sede	€ 1.000,00	
Rinnovo ipoteca	€ 300,00 + spese notarili	
Restrizione ipoteca	€ 125,00	
Cancellazione ipoteca presso Notaio se richiesta dal Cliente	€ 300,00 + spese Notarili	
Interessi per revoca fido	pari al tasso debitore nominale annuo sulle somme extrafido	
Premi assicurativi insoluti (polizza fabbricati)	Rivalsa sul cliente oltre al premio € 40,00	
Variazione Garanzie	€ 300,00	
Svincolo indennizzo fabbricati	Sopralluogo (oltre a indennità di trasferim.to € 0,40 al Km)	€ 260,00
Comunicazione di autorizzazione svincolo alla Compagnia	€ 100,00	

Le condizioni sopra riportate, sono da ritenersi aggiuntive rispetto alle voci di costo "Tassi e condizioni fidi" riportate per il prodotto "Apertura di credito in conto corrente"

SPESE RELATIVE ALLA GARANZIA IPOTECARIA

Al momento della stipula del finanziamento il Cliente deve inoltre sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

- **Adempimenti Notarili, secondo il tariffario del professionista scelto dal Cliente**
- **Assicurazione Fabbricati (Incendio, scoppio e fulmine)**:

Per tutta la durata del mutuo, la parte mutuataria ha l'obbligo di assicurare gli immobili oggetto della garanzia ipotecaria contro i rischi di incendio e fulmine presso primaria Compagnia di Assicurazione. Le polizze che dovranno riguardare esclusivamente i suddetti fabbricati, saranno depositate presso la Banca per tutta la durata dell'operazione e le somme dovute dalla Compagnia di Assicurazione a titolo di indennizzo, in caso di sinistro, saranno vincolate al pagamento dei crediti vantati dalla Banca nei confronti della parte mutuataria in dipendenza dell'affidamento, in forza di appendice di vincolo alla polizza o ai sensi dell'art.2742 del c.c.
Il valore da assicurare sarà indicato dalla Banca stessa.

- **Perizia Tecnica, secondo quanto reclamato dal perito gradito anche alla Banca**

Perizia tecnica	Le spese sono regolate direttamente dal Cliente al Perito

Imposte e tasse

Imposta sostitutiva	In percentuale sull'importo concesso, nella misura pro-tempore vigente (trattenuta all'erogazione), attualmente pari allo: - o, se seconda casa	 0,25% 2,00%

Eventuali accertamenti peritali successivi alla perizia iniziale

Sono altresì a carico del Cliente le spese, nella misura reclamata dal professionista incaricato, per gli eventuali accertamenti peritali successivi alla perizia iniziale.

PARTICOLARITA' PER PREFINANZIAMENTO ORDINARIO (EROGAZIONE PRECEDENTE ALLA STIPULA) SU MUTUI IPOTECARI/FONDIARI DI DURATA SUPERIORE A 5 ANNI

Apertura di credito in conto corrente che viene concessa per anticipare in tutto o in parte l'erogazione del netto ricavo di un mutuo ipotecario/fondiario, che si andrà successivamente a stipulare. Questo perché il Cliente potrebbe avere necessità di anticipare dei pagamenti a favore del venditore.

Le condizioni di seguito riportate, sono da ritenersi aggiuntive rispetto alle voci di costo "Tassi e condizioni fidi" riportate per il prodotto APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

VOCI	COSTI
Importo massimo:	Fino al 100% dell'importo del mutuo concesso
Durata:	Fino alla presumibile data di erogazione del netto ricavo del mutuo, che deve essere utilizzato per l'estinzione del fido.
Le condizioni sopra riportate, sono da ritenersi aggiuntive rispetto alle voci di costo "Tassi e condizioni fidi" riportate per il prodotto "Apertura di credito in conto corrente"	

PARTICOLARITA' PER PREFINANZIAMENTO SU MUTUI GIA' STIPULATI (EROGAZIONE ALLA STIPULA) SU MUTUI IPOTECARI/FONDIARI DI DURATA SUPERIORE A 5 ANNI

Apertura di credito in conto corrente da utilizzarsi ad avvenuta stipula del contratto di mutuo, per poter effettuare il pagamento al venditore contestualmente alla stipula, senza quindi dover attendere la ricezione:

- della polizza di assicurazione incendio vincolata a favore della Banca;
- della relazione notarile di aggiornamento attestante l'iscrizione dell'ipoteca nel grado previsto dal contratto, e per i mutui fondiari il relativo consolidamento;
- dei certificati del Tribunale di competenza (Sez. Fallimentare e Uff. esecuzioni mobiliari) se richiesti (e comunque al solo riguardo di soggetti fallibili).

VOCI	COSTI
Importo massimo:	Fino al 100% dell'importo del mutuo
Durata:	Massimo 3 mesi dalla data di stipula (comunque non oltre all'erogazione del netto ricavo del mutuo)
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate:	zero
Commissioni sull'accordato	zero
Commissione di istruttoria veloce (CIV)	zero
Le condizioni sopra riportate, sono da ritenersi aggiuntive rispetto alle voci di costo "Tassi e condizioni fidi" riportate per il prodotto "Apertura di credito in conto corrente"	

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il Cliente ha la facoltà di recedere in ogni momento dall'apertura di credito con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di tutto quanto dovuto.

Nell'apertura di credito a tempo indeterminato la Banca potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art.1845 cod. civ. con preavviso di giorni 15 a mezzo di lettera raccomandata, con l'obbligo per il Cliente di provvedere al pagamento di quanto dovuto alla scadenza di detto preavviso. Qualora sussista giustificato motivo la Banca ha facoltà di procedere, senza preavviso, al recesso dal contratto, ovvero alla riduzione dell'ammontare dell'apertura di credito o alla sospensione in tutto o in parte dell'utilizzo, dandone pronta comunicazione al Cliente a mezzo lettera raccomandata.

Nell'apertura di credito a tempo determinato la Banca ha la facoltà, prima della scadenza del termine (purché siano decorsi 18 mesi e 1 giorno dalla stipula dell'atto notarile nel caso dell'apertura di credito con garanzia ipotecaria) e senza preavviso, di recedere ovvero di ridurre l'ammontare dell'apertura di credito, o sospenderne in tutto o in parte l'utilizzo, qualora sussista una giusta causa, dandone pronta comunicazione al Cliente a mezzo lettera raccomandata.

In caso di recesso della Banca, il Cliente non può utilizzare il credito concesso e deve corrispondere alla Banca quanto dovuto entro il termine contrattualmente previsto dalla data di ricezione della comunicazione inviatagli dalla Banca.

In caso di sospensione il Cliente non può utilizzare il credito concessogli, oppure, in caso di sospensione parziale, lo può utilizzare entro il minor limite comunicatogli dalla Banca, fino alla data in cui la Banca ne comunichi l'eventuale ripristino.

In caso di riduzione, il Cliente può utilizzare il credito solo entro il nuovo limite.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento, per posta ordinaria all'indirizzo "La Cassa di Ravenna S.p.A. – Ufficio Reclami – Piazza G. Garibaldi 6 – 48121 Ravenna", o per posta elettronica a reclami@lacassa.com o tramite pec a reclami@pec.lacassa.com ovvero consegnata allo sportello dove è intrattenuto il rapporto.

In relazione ai servizi di pagamento i tempi massimi di risposta non sono superiori a 15 giornate lavorative dal ricevimento del reclamo.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario* (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito *www.arbitrobancariofinanziario.it*, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Resta fermo diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Se il Cliente intenta il procedimento presso l'ABF si intende assolta la condizione di procedibilità prevista dalla normativa. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, quale condizione di procedibilità, il Cliente e la Banca devono tentare il procedimento di mediazione, ricorrendo:

- all'*Organismo di Conciliazione Bancaria* costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (*www.conciliatorebancario.it*, dove è consultabile anche il relativo regolamento) oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA

Commissione di istruttoria veloce (CIV)	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Fido	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
Interessi per revoca fido	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente in caso di mancata/ritardata restituzione, entro il termine, di quanto dovuto alla Banca.
Parametro di indicizzazione	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Perizia	Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento	Le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extrafido"); le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale dell'apertura di credito su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, quale la Commissione sull'accordato. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso debitore annuo nominale (TAN)	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) e Tasso Soglia	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia (*) della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. (*) Il tasso soglia è calcolato aumentando il tasso medio rilevato (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza fra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

ESEMPI DI CALCOLO DELLA COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV) PER SCONFINAMENTI IN ASSENZA DI FIDO

ESEMPIO 1 – Applicazione della franchigia prevista dalle norme per i clienti consumatori
Il cliente nel corso del trimestre in esame non ha ancora beneficiato della franchigia prevista dalle norme per i consumatori. Lo sconfinamento non supera i 500,00 euro e rientra entro il settimo giorno:

Giorno del mese	Movimentazioni della giornata	Saldo di fine giornata/sconfinamento extrafido	Note
1	-210 euro	-210 euro	Si applica la franchigia prevista dalle norme
2	-250 euro	-460 euro	Si applica la franchigia prevista dalle norme
4	+500 euro	+100 euro	-

Non viene addebitata nessuna CIV.

ESEMPIO 2 - Applicazione della CIV
Lo sconfinamento non supera i 500 euro ma si protrae oltre il settimo giorno:

Giorno del mese	Movimentazioni della giornata	Saldo di fine giornata/sconfinamento extrafido	Note
1	-500 euro	-250 euro	Si applica la franchigia prevista dalle norme
2	-100 euro	-350 euro	Si applica la franchigia prevista dalle norme
3	-100 euro	-450 euro	Si applica la franchigia prevista dalle norme
dal 4 al 8		-450 euro	**La franchigia prevista dalle norme non si applica perché lo sconfinamento dura più di 7 giorni**

Viene addebitata una CIV di importo pari a 18,00 euro sul movimento del giorno 1.

ESEMPIO 3 – Applicazione della CIV per indisponibilità
Lo sconfinamento non supera i 500 euro. Il settimo giorno sul conto è accreditato un assegno bancario (o circolare) di un'altra banca. A fine giornata il saldo contabile ritorna positivo mentre il saldo disponibile, rilevante per l'applicazione della CIV, rimane negativo per la temporanea indisponibilità (4 giorni lavorativi) della somma versata con l'assegno.

Giorno del mese	Movimentazioni della giornata	Saldo di fine giornata/sconfinamento extrafido		Note
		Saldo contabile	**disponibilità**	
1	-500 euro	-250 euro	-250 euro	Si applica la franchigia prevista dalle norme
2	-100 euro	-350 euro	-350 euro	Si applica la franchigia prevista dalle norme

3	-100 euro	-450 euro	-450 euro	Si applica la franchigia prevista dalle norme
dal 4 al 6		-450 euro	-450 euro	Si applica la franchigia prevista dalle norme
7	+500 euro con assegno (**disponibilità 4 giorni**)	+ 50 euro	**-450 euro**	**La franchigia prevista dalle norme non si applica perché lo sconfinamento dura più di 7 giorni**

Viene addebitata una CIV di importo pari a 18,00 euro.